



*Discarica per rifiuti non pericolosi
Baricella (BO)*

Valutazione di impatto ambientale

L.R. 9 del 18 maggio 1999 e s.m.i.

**Documentazione Integrativa[I1]
PROGETTO DEFINITIVO
Progetto di ampliamento**

Allegato 1.4
Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti
contenenti amianto

Approvato	C. Faraone		
Controllato	L. Savigni M. Sassorossi		
Redatto	S. Gobbi		
Rev.	00	Data	26/09/2016
Cod. Doc.	DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Pagine	1 di 14

SOMMARIO

A	PREMESSA.....	3
B	INQUADRAMENTO NORMATIVO	4
	B.1 DM 29/07/2004, N. 248.....	4
	B.2 DM 27/09/2010	6
	B.3 DM 24/06/2015.....	7
C	SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO.....	9
	C.1 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI.....	9
	C.2 MODALITÀ DI CONFERIMENTO	9
	<i>C.2.1 Modalità di accesso all'impianto.....</i>	<i>9</i>
	C.3 MODALITÀ DI COLTIVAZIONE E CHIUSURA.....	10
	<i>C.3.1 Dotazione mezzi e personale.....</i>	<i>10</i>
	<i>C.3.2 Coltivazione della discarica.....</i>	<i>10</i>
	C.4 ACQUE METEORICHE E PERCOLATO	12
	<i>C.4.1 Acque meteoriche</i>	<i>12</i>
	<i>C.4.2 Percolato discarica</i>	<i>12</i>
	C.5 PIANO DI INTERVENTO IN CASI DI EMERGENZA.....	12
	<i>C.5.1 Dispersione accidentale di rifiuti contenenti amianto a seguito di rottura imballaggio di protezione.....</i>	<i>12</i>
D	FORMAZIONE PERSONALE E DPI.....	14

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	2 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

A PREMESSA

Il presente protocollo riprende ed integra quanto già riportato nel piano di Gestione Operativa “DS 02 BO AA 02 DT RT 01.01” al fine di descrivere dettagliatamente le modalità secondo le quali si intendono gestire i rifiuti contenenti amianto (RCA) nell’ampliamento della discarica di Baricella.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	3 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

B INQUADRAMENTO NORMATIVO

La normativa di riferimento per il trattamento dei rifiuti contenenti amianto è rappresentata da:

- DM 29 luglio 2004, n. 248 “Amianto – attività di recupero dei prodotti e dei beni di amianto”
- D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione delle direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti”
- DM 27 settembre 2010 “Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”
- D.M. 24 giugno 2015 “Modifica del decreto 27 settembre 2010”

B.1 DM 29/07/2004, N. 248

Il DM 29/07/2004, n. 248 rappresenta il Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto.

L'Allegato A al succitato decreto, contenente i disciplinari tecnici, definisce due categorie di trattamento dei rifiuti contenenti amianto (RCA):

- A. Trattamenti che riducono il rilascio di fibre dei RCA senza modificare la struttura cristallografica dell'amianto, o modificandola in modo parziale; la destinazione finale di tali rifiuti trattati, che rispondano ai requisiti dell'allegato 2, è comunque lo smaltimento in discarica;
- B. Trattamenti che modificano completamente la struttura cristallografica dell'amianto e che quindi annullano la pericolosità connessa ai minerali di amianto; la destinazione finale dei materiali derivanti da tali trattamenti, che rispondano ai requisiti dell'allegato 3, deve essere di norma il riutilizzo come materia prima.

Al punto 3.7 e 4 del medesimo allegato si ribadisce che i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi:

“[...] 7. Come stabilito dalla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 19 dicembre 2002, punto 2.3.3, e dal decreto interministeriale 13 marzo 2003 recante criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, i RCA individuati con il codice 170605 (materiali da costruzione contenenti amianto) e costituiti, in particolare, da materiali edili contenenti amianto in matrici cementizie o

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	4 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

resinoidi, possono essere smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi senza essere sottoposti a prove. [...]"

4. Destinazione dei rifiuti contenenti amianto:

In carattere barrato le parti non inerenti alla discarica in oggetto

Categoria e/o attività generatrice di rifiuti	R.C.A. (Rifiuti contenenti amianto)	Discarica di destinazione per rifiuti	Codice CER
Materiali di costruzione	Materiali edili contenti amianto	Non pericolosi	17 06 05 *
Attrezzature e mezzi di protezione individuale	Dispositivi di protezione individuali e attrezzature utilizzate per bonifica di amianto contaminati da amianto	*	45 02 02
Freni	Materiali d' attrito	Pericolosi	46 01 11
Materiali isolanti	Pannelli contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01 *
	Coppelle contenenti amianto	Pericolosi	17 06 01 *
	Carte e cartoni	Pericolosi	17 06 01 *
	Tessili in amianto	Pericolosi	17 06 01 *
	Materiali spruzzati	Pericolosi	17 06 01 *
	Stucchi, smalti, bitumi, colle	Pericolosi	17 06 01 *
	Guarnizioni	Pericolosi	17 06 01 *
Altri materiali isolanti contenenti Amianto	Pericolosi	17 06 01 *	
Contenitori a pressione	Contenitori a pressione contenenti amianto	Pericolosi	45 01 11
Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Apparecchiature fuori uso contenenti amianto	Pericolosi	46 02 12
Rifiuti da fabbricazione di amianto cemento	Materiali incoerenti contenenti amianto da bonifiche anche di impianti produttivi dimessi: Polverini Fanghi Spazzatura Stridi Spezzoni	Pericolosi	40 13 09
Rifiuti da processi chimici da alogeni	Rifiuti da processi elettrolitici contenenti amianto	Pericolosi	06 07 01
Rifiuti di processi chimici inorganici	Rifiuti dalla lavorazione dell'amianto	Pericolosi	06 13 04
Materiali ottenuti da trattamenti** (Capitolo 6. Tab. A)	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio inferiore a 0.6	Non pericolosi	19 03 06 *
	Materiali ottenuti da trattamenti di R.C.A stabilizzati con indice di rilascio maggiore/uguale a 0.6	Pericolosi	19 03 04 *

Al punto 5 sono definite le modalità di ricopertura dei rifiuti contenenti amianto:

“1. Le modalità di ricopertura dei rifiuti RCA nelle discariche sono state elaborate ai sensi della direttiva 1999/31/ CE del 26 aprile 1999 e s.m.i. relativa alle discariche di rifiuti¹. Le discariche che accettano rifiuti contenenti amianto (discariche per rifiuti non pericolosi e discariche per rifiuti pericolosi) devono essere coltivate ricorrendo a sistemi che prevedono la realizzazione di settori o

¹ La direttiva 1999/31/Ce è stata recepita in Italia con D.Lgs. 36/2003.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	5 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

trincee. Le coltivazioni devono essere spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare frantumazione dei RCA abbancati. Entro la giornata di conferimento dovrà essere assicurata la ricopertura del rifiuto con uno strato di terreno di almeno 20 cm di spessore. Il terreno e gli eventuali materiali impiegati per copertura giornaliera devono avere consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma e ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Inoltre la messa in opera della copertura giornaliera deve consentire una livellazione dello strato giornaliero.

2. Dovranno essere poste particolari cautele per evitare, durante le fasi di ricopertura, la rottura degli involucri protettivi e la dispersione da parte del vento di polveri provenienti dai sacchi e dagli involucri.

3. per la copertura finale dovrà essere operato il recupero a verde dell'area di discarica che in seguito non potrà più essere interessata da opere di escavazione ancorchè superficiale.”

B.2 DM 27/09/2010

L'art. 6, co. 7, del DM 27 settembre 2010 avente per oggetto i criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, recita:

“7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee. Sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento, deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone;

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	6 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in Toc non superiore al 5% ed un valore di Doc non superiore al limite di cui alla tabella 5a;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 2 del presente decreto. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente.”

L'allegato 2 al DM 27/9/2010 stabilisce le norme tecniche per l'ammissibilità e la messa a dimora in discarica dei rifiuti di amianto o contenenti amianto. In particolare per i rifiuti costituiti da **materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi** è previsto lo smaltimento in “b) discarica per rifiuti non pericolosi, dedicata o dotata di cella monodedicata per i rifiuti individuati dal codice dell'elenco europeo dei rifiuti 17 06 05; per le altre tipologie di rifiuti contenenti amianto, purché sottoposti a processi di trattamento ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 248 del 29 luglio 2004 e con valori conformi alla tabella 1, verificati con periodicità stabilita dall'autorità competente presso l'impianto di trattamento.

B.3 DM 24/06/2015

3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.

Per le discariche dove possono essere smaltiti rifiuti contenenti amianto le analisi devono essere integrate come segue.

3.1 Analisi del rifiuto

Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma 6, lettera c), il contenuto di amianto in peso deve essere determinato analiticamente utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste dal D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità, la percentuale in peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il trattamento, sarà ridotta dall'effetto diluizione della matrice inglobante rispetto al valore del rifiuto iniziale. La densità apparente é determinata secondo le normali procedure di laboratorio standardizzate, con utilizzazione di specifica strumentazione (bilancia

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	7 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

idrostatica, picnometro). La densità assoluta é determinata come media pesata delle densità assolute dei singoli componenti utilizzati nelle operazioni di trattamento dei rifiuti contenenti amianto e presenti nel materiale finale. La densità relativa é calcolata come rapporto tra la densità apparente e la densità assoluta.

L'indice di rilascio I.R. é definito come:

I.R. = frazione ponderale di amianto/densità relativa (essendo la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).

L'indice di rilascio deve essere misurato sul rifiuto trattato, dopo che esso ha acquisito le caratteristiche di compattezza e solidità.

La prova deve essere eseguita su campioni, privi di qualsiasi contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.

3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.

Vanno adottate le tecniche analitiche di microscopia ottica in contrasto di fase (MOCF); per la valutazione dei risultati delle analisi si deve far riferimento ai criteri di monitoraggio indicati nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanità (si veda PSC).

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	8 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

C SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO

In caso di conferimento di Rifiuti Contenenti Amianto verranno adottate le modalità operative seguenti, integrative e non sostitutive di quelle precedentemente enunciate per il conferimento di tutte le altre tipologie di rifiuti previsti.

C.1 CARATTERISTICHE DEI RIFIUTI

I rifiuti in arrivo presso l'impianto dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Dovranno essere certificate le attività di bonifica e di imballaggio; le norme tecniche sono dettate dal DM 06/09/1994 il quale prevede che: *L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di rotture accidentali. Tutti i materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore, imballando separatamente i materiali taglienti. Il primo contenitore deve essere un sacco di materiale impermeabile (polietilene trasparente), di spessore adeguato (almeno 0.15 mm); come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi. I sacchi vanno riempiti per non più di due terzi, in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg. L'aria in eccesso dovrebbe essere aspirata con un aspiratore a filtri assoluti; la chiusura andrebbe effettuata a mezzo termosaldatura o doppio legaccio. Tutti i contenitori devono essere etichettati. L'uso del doppio contenitore é fondamentale, in quanto il primo sacco, nel quale l'amianto viene introdotto appena rimosso all'interno del cantiere, é inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere portato dentro l'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell'unità di decontaminazione.*
- I rifiuti dovranno provenire esclusivamente da aziende di bonifica autorizzate o da centri di stoccaggio autorizzati.

C.2 MODALITÀ DI CONFERIMENTO

C.2.1 Modalità di accesso all'impianto

I trasportatori che conferiscono presso l'impianto sono tenuti al rispetto delle seguenti norme:

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	9 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- gli automezzi che trasportano i rifiuti contenenti amianto saranno dotati di gru per lo scarico degli imballaggi in tutta sicurezza. In assenza della gru lo scarico dovrà avvenire per mezzo del sollevatore presente in impianto. Non appena terminata l'operazione di scarico, i mezzi si allontaneranno dalla zona operativa;
- In caso di conferimenti con mezzi non dotati di gru la data di conferimento dovrà essere preventivamente concordata con la gestione della discarica, al fine di garantire la presenza di un mezzo idoneo per lo scarico in sicurezza
- i trasportatori dei rifiuti contenenti amianto dovranno essere dotati dei D.P.I. previsti per le situazioni di emergenza (facciale filtrante FFP3 e tuta monuso in Tyvek, i quali saranno comunque presenti sull'impianto in caso di necessità).

C.3 MODALITÀ DI COLTIVAZIONE E CHIUSURA

C.3.1 *Dotazione mezzi e personale*

Per la gestione della cella dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto si prevede di utilizzare un sollevatore idraulico, idoneo alla sistemazione dei bancali e big bags contenenti il rifiuto. Nella gestione della cella dedicata non saranno utilizzati mezzi per la compattazione dei rifiuti, la pala cingolata e l'escavatore presenti saranno dedicati solo alla movimentazione dei materiali di copertura e non alla movimentazione dei Rifiuti Contenenti Amianto.

C.3.2 *Coltivazione della discarica*

L'abbancamento dei rifiuti contenenti amianto avviene in celle appositamente ed esclusivamente dedicate è effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali.

Il conferimento avviene direttamente all'interno della discarica nell'apposita cella delimitata mediante la realizzazione di idonei argini o trincee. In particolare la cella di smaltimento è dimensionata in modo tale da consentire al mezzo operativo di prelevare i contenitori dal mezzo di trasporto e posizzarli sino al punto della discarica dove è prevista la loro messa a dimora e da consentire il passaggio dei mezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	10 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

Una volta esaurita la capacità della cella e realizzata la copertura sanitaria si procederà alla realizzazione dello strato geometricamente superiore di coltivazione della discarica, garantendo il definitivo isolamento dall'ambiente esterno.

Gli automezzi, dotati di gru, scaricano i rifiuti imballati sul piazzale di scarico.

Considerata la particolare natura del rifiuto, non è prevista alcuna attività di compattazione dello stesso, quindi il materiale deve essere posato ed interrato nella cella di stoccaggio esattamente nella stessa condizione fisica in cui si trova. Qualora il mezzo conferitore fosse sprovvisto di gru i bancali ed i big bags contenenti i rifiuti saranno scaricati mediante il mezzo presente in discarica.

Le lastre di fibrocemento devono essere impilate e politenate in modo corretto al fine di evitare ogni dispersione di materiale nell'ambiente.

I materiali spezzati o raccolti sfusi dovranno essere conferiti in contenitori ermetici opportunamente etichettati.

I rifiuti contenenti amianto in nessun caso devono essere scaricati per ribaltamento o movimentati una volta scaricati dal mezzo e posizionati nell'apposita cella.

La possibilità di rimovimentare il rifiuto una volta abbancato potrà essere prevista esclusivamente a seguito di presentazione di specifico piano di lavoro debitamente verificato ed approvato dalle Autorità competenti (Autorità di Sanità Pubblica).

Per la copertura giornaliera si prevede di utilizzare materiale con "consistenza plastica"; a tal fine si potrà ricorrere a:

- scarti fini da demolizioni edili;
- scarti dell'industria ceramica;
- terreno privo di trovanti o rocce o sottoprodotti con caratteristiche equivalenti;
- terre di fonderia

In alternativa potranno essere utilizzati teli impermeabili in modo tale da assicurare comunque l'isolamento del materiale smaltito dall'ambiente esterno.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	11 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

La copertura dei rifiuti contenenti amianto non può essere realizzata con tutti quei materiali che contengano materiali solidi come ferri o rocce che potrebbero danneggiare l'involucro realizzato per la bonifica dello stesso.

Per ogni cella utilizzata verrà eseguito un rilievo di georeferenziazione da conservare negli atti della discarica, necessario per evitare accidentali contatti con i rifiuti contenenti amianto in caso di lavorazioni o scavi successivi.

C.4 ACQUE METEORICHE E PERCOLATO

C.4.1 Acque meteoriche

Durante tutto il periodo di conduzione della discarica, le acque meteoriche che non sono venute a contatto con i rifiuti vengono allontanate dal perimetro dell'impianto, a mezzo di idonee canalizzazioni, dimensionate sulla base delle piogge più intense ed oggetto di verifica ed eventuale manutenzione periodica.

C.4.2 Percolato discarica

Il percolato eventualmente formatosi nella cella dedicata all'abbancamento dei rifiuti contenenti amianto sarà fondamentalmente costituito da acque meteoriche di infiltrazione in quanto tale tipologia di rifiuto è da considerarsi inerte rispetto alla produzione di percolato. Pertanto le superfici momentaneamente interessate dalla coltivazione saranno dotate di temporanea rete di regimazione delle acque in modo da allontanare il percolato eventualmente formatosi del corpo di discarica e da qui verso la vasca di raccolta del percolato esistente.

C.5 PIANO DI INTERVENTO IN CASI DI EMERGENZA

C.5.1 Dispersione accidentale di rifiuti contenenti amianto a seguito di rottura imballaggio di protezione

Qualora in fase di scarico o abbancamento del rifiuto si dovesse verificare la rottura dell'imballaggio di protezione, il personale addetto all'abbancamento dovrà procedere come segue:

Rottura dell'imballaggio di protezione con il rifiuto già abbancato nella specifica cella

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	12 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

- blocco del traffico in accesso alla zona di intervento e allontanamento dei conferitori presenti;
- indossare i DPI previsti (Scarpe di sicurezza EN345S3 o stivali in PVC EN345S5, Facciale filtrante FFP3, Tuta ad uso limitato, Guanti per protezione meccanica e chimica, Occhiali);
- nebulizzare dell'acqua nella zona interessata all'incidente per limitare la dispersione di fibre;
- coprire sul posto l'imballo rotto con fogli di polietilene trasparente a perdere e successivamente con materiale inerte o terreno.

Rottura dell'imballaggio di protezione con perdita/sversamento di rifiuto nelle aree interne alla discarica

- blocco del traffico in accesso alla zona di intervento, mediante bandelle o barriere, e allontanamento dei conferitori presenti;
- indossare i DPI previsti (Scarpe di sicurezza EN345S3 o stivali in PVC EN345S5, Facciale filtrante FFP3, Tuta ad uso limitato, Guanti per protezione meccanica e chimica, Occhiali);
- nebulizzare dell'acqua nella zona interessata all'incidente per limitare la dispersione di fibre;
- recuperare manualmente il materiale disperso e depositarlo in contenitori di plastica o, in caso di quantitativi elevati, all'interno di big bags;
- trasporto dei contenitori mediante il mezzo del sollevatore telescopico di discarica nella cella di destinazione.

Ogni caso di rottura di imballaggio o perdita/sversamenti, anche di piccola entità, deve essere comunicata al Responsabile Impianto, che valuterà in base alle condizioni e alla tipologia, gli interventi più appropriati.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	13 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	

D FORMAZIONE PERSONALE E DPI

Il personale operativo o gestionale che opera nell'ambito dello smaltimento dell'amianto deve frequentare i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed all'art. 258 del Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs 81/2008.

Nell'invaso della discarica, per l'esecuzione delle lavorazioni standard il personale addetto all'abbancamento deve essere dotato dei seguenti DPI:

- scarpe antinfortunistiche, da utilizzarsi solo all'interno del sito di discarica per evitare lo spargimento di rifiuti al di fuori dell'area aziendale;
- indumenti da lavoro, da utilizzarsi solo all'interno del sito di discarica per evitare lo spargimento di rifiuti al di fuori dell'area aziendale;
- idonei guanti monouso, da utilizzarsi ogni volta che per necessità si deve entrare a contatto con i rifiuti;

In caso di emergenza dovranno essere utilizzati i seguenti DPI:

- maschera con filtro P3, da utilizzarsi ogni volta che per necessità si deve entrare a contatto con i rifiuti polverulenti o nel caso d'emergenza di rottura dell'imballo dell'amianto;
- tuta monouso in Tyvek, da utilizzarsi ogni volta che per necessità si deve entrare a contatto con i rifiuti polverulenti o nel caso d'emergenza di rottura dell'imballo dell'amianto.

DS 02 BO VA 01 I1 RT 01.04	Protocollo per la gestione operativa dei rifiuti contenenti amianto	01	26/09/2016	14 di 14
Cod.	Descrizione	Rev.	Data	